

COMUNE DI ROMA
RIPARTIZIONE XV
0054909
FASCICOLO
TITOLO
BIS

Considerato che alle norme tecniche in esame vanno aggiunte le sottoriportate disposizioni integrative;

1) il deposito di materiale all'aperto, a carattere non temporaneo, di qualsiasi genere, per attività commerciale, demolizione di auto e recupero e simili, è proibito sul suolo agricolo;

Delibera:

Con le modifiche, le prescrizioni, le integrazioni e le raccomandazioni di cui alle premesse, è approvato il piano regolatore generale del comune di Castel di Tora (Rieti), vistato dall'assessorato all'urbanistica in una relazione tecnica, in un testo di norme tecniche di attuazione ed in n. 2 planimetrie in scala 1:2.000.

E' altresì, approvato — con le modifiche e le integrazioni riportate nelle premesse — il regolamento edilizio comunale allegato agli atti del piano regolatore generale, vistato dall'Assessore all'urbanistica in un testo contenente il regolamento medesimo.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il vice Presidente
 LAZZARO

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 5 ottobre 1983, verbale 608/24.

Scw.I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1983, n. 4776.

Comune di Roma. Variante al piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica numeri 3-bis Fidene 2°, 20 ponte di Nona, 22-bis Tor Bella Monaca, 31 Osteria del Curato, 39-ter Grotta-perfetta, 41 Porta Metronia, 50 Decima est, 53 Palocco, 56 Fiumicino, 32 Gregna, 52 Acilia, 54 Ostia Antica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1971, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43;

Vista la legge regionale 2 maggio 1980, n. 28;

Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 27;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167;

Ritenuto che il comune di Roma è dotato del piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare in esecuzione della legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con decreto ministeriale n. 3266 dell'11 agosto 1964;

che le previsioni del predetto piano sono state recepite nel nuovo piano regolatore generale del comune di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1965;

che tra le 73 zone comprese nel piano approvato con il citato decreto ministeriale n. 3266 dell'11 agosto 1964 ve ne sono alcune totalmente o parzialmente indisponibili per la realizzazione di alloggi popolari in quanto notevolmente compromesse dall'edificazione preesistente e successiva alla adozione del piano stesso;

che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 il comune di Roma ha adottato una variante al vigente piano regolatore generale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti;

che alcuni di detti nuclei interessano totalmente o parzialmente alcune delle zone comprese nel piano previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 167;

che di conseguenza si è reso necessario per il comune di Roma procedere ad una variante concernente lo stralcio dal piano delle zone vincolate ai sensi della citata legge n. 167/1962 delle aree interessate dai nuclei abusivi ed incluse nella variante adottata dal comune medesimo per il recupero dei nuclei stessi;

Vista la deliberazione consiliare n. 3375 in data 31 luglio 1978, divenuta esecutiva per decorrenza di termini, con la quale il comune di Roma ha adottato le varianti ai piani di zona n. 29 - Ponte di Noce - n. 31 - Osteria del Curato, n. 41 - Porta Medaglia - n. 50 Decima Est, n. 53 Palocco e n. 56 Fiumicino, n. 3 bis Fidene 2°, n. 22 bis Tor Bella Monaca e n. 39 ter Grotta-perfetta, consistenti nello stralcio dai piani medesimi delle aree perimetrate con apposito simbolo nelle planimetrie catastali allegate alla deliberazione stessa;

Ritenuto che a seguito della pubblicazione degli atti della variante avvenuta nei modi e termini stabiliti dall'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, non sono state presentate opposizioni;

che, a seguito dell'invio degli atti predetti alle amministrazioni dello Stato interessate, ai sensi del penultimo comma del citato art. 6 sono state presentate due osservazioni rispettivamente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dalla direzione compartimentale p.t. del Lazio alle quali il comune di Roma ha controdedotto con deliberazione della giunta municipale n. 535 del 27 gennaio 1982;

Considerato, che le aree oggetto della variante come sopra adottata risultano, effettivamente, interessate da nuclei edilizi abusivi ed, in particolare, dalle borgate di « Fidene », « Valle della Piscina », « Castelverde Osa », « S. Eligio », « Lucrezia Romana », « Grottone », « Falcognana », « Trigoria », « Macchia Saponara - Madonnetta », « Fiumicino - Pesce Luna »;

che la variante in questione consentirà il recupero urbanistico dei nuclei di cui sopra;

che, di conseguenza, la variante stessa appare ammissibile e quindi, meritevole di approvazione;

che, peraltro, l'esame di dettaglio dei singoli stralci proposti, ha posto in rilievo alcune inesattezze nella delimitazione riportata dal comune di Roma sui grafici

della variante per lo più in riferimento ai perimetri dei comprensori 167 a suo tempo approvati ed alla perimetrazione dei nuclei abusivi;

che, in particolare, per quanto concerne il piano di zona n. 20 — Ponte di Nona —, va rilevato che la zona interessata dalla variante in esame era stata già stralciata dal piano delle zone per l'edilizia economica e popolare in sede di approvazione del piano stesso, avvenuta, come sopra detto, con decreto ministeriale n. 3266 dell'11 agosto 1964 per cui la zona medesima non è soggetta al vincolo di cui alla legge n. 167/1962;

che di conseguenza la proposta comunale per la zona predetta non ha motivo di essere e va, pertanto, stralciata dall'approvazione;

che le previsioni della variante, per quel che concerne il piano di zona n. 31 — Osteria del Curato — interessano anche aree stralciate dal piano di zona con il già citato decreto ministeriale n. 3266 al fine di salvaguardare i resti archeologici della Villa dei « Sette Sassi »;

che tali aree risultano esterne al perimetro della zona E3 anche nel vigente piano regolatore generale;

che pertanto tali aree vanno stralciate dalla presente approvazione nella misura indicata con tratti blu nella relativa planimetria;

che il provvedimento comunale all'esame riguarda, per quanto concerne il piano di zona n. 50 — Decisa est — anche aree ricadenti in un comprensorio destinato a servizi ospedalieri stralciato dallo stesso piano di zona con il decreto ministeriale n. 3266;

che tali aree risultano esterne al perimetro della zona E3 anche nel vigente piano regolatore generale;

che di conseguenza le aree predette vanno stralciate dall'approvazione nella misura indicata con tratti blu sulla relativa planimetria;

che, per quanto concerne il piano di zona n. 41 — Porta Medaglia — la variante riguarda anche aree che il comitato tecnico consultivo regionale, in sede di esame della variante concernente il recupero urbanistico dei nuclei abusivi adottata dal comune di Roma con deliberazione n. 3572 del 31 luglio 1978, non ha ritenuto di mantenere all'interno della perimetrazione del nucleo interessato;

che, pertanto, tali aree vanno stralciate dall'approvazione nella misura indicata con perimetro blu nella relativa planimetria;

Considerato, per quanto riguarda le osservazioni presentate dall'Azienda autonoma ferrovie dello Stato e dalla direzione compartimentale poste e telecomunicazioni del Lazio che le stesse, vanno decise in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Vista la deliberazione consiliare n. 3376 in data 31 luglio 1978, divenuta esecutiva per decorrenza di termini, con la quale il comune di Roma ha adottato una ulteriore variante al piano delle zone, approvato con decreto ministeriale n. 3266 dell'11 agosto 1964, concernente lo stralcio dal piano stesso delle zone n. 32 — Gregna — n. 52 Acilia e n. 54 Ostia Antica totalmente compromesse dall'edificazione preesistente e successiva all'adozione del piano stesso;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nei modi e termini stabiliti dall'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è stata presentata un'opposizione da parte del comune di Frascati alla quale il comune di Roma ha controdedotto con deliberazione della giunta municipale n. 535 del 26 gennaio 1982;

Considerato che le aree oggetto della variante come sopra adottata risultano interessate dalle borgate di Gregna, Dragona e dal collettore Primario-Salme;

che lo stralcio delle aree stesse dal piano delle zone approvato con il decreto ministeriale 11 agosto 1964 consentirà il recupero urbanistico dei nuclei abusivi predetti;

che, la variante appare di conseguenza ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

che, per quanto concerne l'osservazione presentata dal comune di Frascati, la stessa va decisa in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Visti i voti n. 64/2-bis e 64/2-ter emessi dal comitato tecnico consultivo regionale nella seduta del 17 giugno 1983;

su proposta dell'Assessore all'urbanistica e assetto del territorio;

Delibera:

1) E' approvata, con gli stralci di cui alle premesse la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Roma con deliberazione consiliare n. 3375 del 31 luglio 1978.

Il progetto di variante viene vistato dall'Assessore all'urbanistica e assetto del territorio in una planimetria in scala 1:4000 in sette planimetrie in scala 1:2000 e in una planimetria in scala 1:1.000 nonché nella deliberazione della giunta municipale di Roma n. 535 del 26 gennaio 1982 contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso le previsioni della variante stessa.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse.

2) E' approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Roma con deliberazione consiliare n. 3376 del 31 luglio 1978.

Il progetto di variante viene vistato dall'Assessore all'urbanistica e assetto del territorio in tre planimetrie in scala 1:2000.

L'osservazione è decisa in conformità a quanto specificato nelle premesse.

3) La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il vice Presidente
LAZZARO

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 21 settembre 1983, verbale 606/129.